

VIOLENZA CONTINUA

Mentre scriviamo questo articolo, relativo alla violenza nelle scuole, leggiamo l'ultima di una professoressa che viene presa a sassate in una scuola media dell'Emilia da alunni che si vantano di non essere punibili perché sotto i 14 anni. Ormai è un dato di fatto incontrovertibile che in tutta Italia la violenza all'interno delle scuole è diventato un fenomeno dilagante che non lascia presagire nulla di buono e, quindi, da contrastare assolutamente. La violenza e i comportamenti aggressivi degli studenti e dei genitori contro gli insegnanti, contro i dirigenti e contro se stessi ha assunto una dimensione non più accettabile: 36 l'anno scorso e 27 ad oggi. Elencare ai nostri insegnanti tutti gli episodi più o meno violenti, ma comunque sempre aggressivi di una ferocia in aumento all'interno della scuola in questi ultimi tempi, non basterebbero pagine intere e sarebbe oltre tutto superfluo. I docenti lo sanno bene sulla loro pelle! E, per giunta, temono ritorsioni e minacce se osano richiamare con fermezza al rispetto delle regole. Oggi si trovano di fronte a famiglie che minimizzano le azioni dei figli e attribuiscono responsabilità agli insegnanti imprimendo così nei ragazzi una propensione ad adottare comportamenti aggressivi da una parte verso i compagni (bullismo), dall'altra con insulti intimidazioni e attacchi fisici e verbali verso i docenti. Ci domandiamo: che messaggio viene dato ai ragazzi quanto babbo e mamma vengono a scuola chiamati con il cellulare dai loro figli per una nota, richiamo o rissa e arrivano incominciando a schiaffeggiare e picchiare con calci e pugni? Ecco allora è bene farsi giustizia da soli, che alla violenza si risponde con altra violenza anche nei confronti di chi è innocente. Insomma i genitori vogliono preservare i loro figli da quegli elementi essenziali da cui dipendono la maturazione e la crescita di una persona, ossia capaci di accettare la disapprovazione, il richiamo, l'autorità e le regole.

In tutto questo la scuola è del tutto innocente!? I richiami, le note, i brutti voti, le sospensioni ci sono sempre stati ma erano accettati da tutti gli insegnanti (qualche distinguo, purtroppo, c'è sempre stato) perché sempre finalizzati ad unico scopo: quello di educare, comunque, al rispetto della persona e delle regole. Riteniamo, pertanto, che l'origine di questa attuale situazione proviene da lontano, negli anni 80-90 del secolo scorso. Per troppo tempo hanno prevalso il buonismo, la generosità, la benevolenza e la bontà nei voti e nelle promozioni. Si ricordano fatti in un liceo classico di richiami insistenti da parte dell'allora preside ad una professoressa che, scrupolosa del proprio dovere, chiedeva impegno e studio ai propri allievi. Niente da fare, nessuna solidarietà da parte dei colleghi, i quattro diventavano sei senza sforzo alcuno dello studente. Questa è l'aria che si respirava allora per tanto, troppo, tempo. Chi non ricorda: proporre una bocciatura di un alunno/a significava essere "attaccati" dai colleghi al punto di sentirsi un senso di colpa e di incapacità? Chi non ricorda che pretendere dagli alunni l'impegno, il merito, un comportamento educato e rispettoso era anacronistico e andava combattuto perché, si diceva, creavano disuguaglianze?

Tutto questo ha contribuito a rendere: aggressivi i genitori, tanto i loro figli vengono comunque promossi (anche con i ricorsi ai TAR); rendere violenti gli studenti singolarmente o in gruppo, tanto non hanno nulla da perdere perché sono minorenni, e tanto basta ricordare il fatto di Rovigo degli spari alla professoressa che, nonostante ciò, l'autore ha avuto un buon voto in condotta.

Manca, purtroppo, quello **spirito di solidarietà** tra colleghi che è importante e ti aiuta ad andare in classe più volentieri. E qui anche il sindacato ha le sue colpe: deve avere più coraggio a proteggere e solidarizzare con il personale quanto viene aggredito magari con scioperi locali come fanno gli altri lavoratori. Ecco! Di tutto questo, gli insegnanti hanno e come se le hanno, le loro colpe. Dell'attuale insostenibile situazione, pertanto, è meglio che la categoria rifletta e reagisca con fermezza e determinazione ed essere consapevole di dovere cambiare per guardare il proprio futuro e quello dei nostri ragazzi con più serenità. (gb)

..PART TIME A.S. 2024/25

Il personale scolastico assunto a tempo indeterminato (anche neo assunto) che intende proporre la richiesta per il part time può inoltrare la domanda **entro il 15 marzo 2024.**

Il tempo parziale può essere realizzato :

A) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (**tempo parziale orizzontale**) ;

B) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana (non meno di 3 giorni), del mese, o di determinati periodi dell'anno (**tempo parziale verticale**). La fruizione del part time in determinati periodi del mese o dell'anno sarà possibile solo se lo consente la programmazione dell'attività didattica;

C) con articolazione della prestazione combinando le due modalità (**tempo parziale misto**).

La trasformazione della cattedra da tempo pieno a part time non è automatica e l'amministrazione non ha l'obbligo di accoglierla . Il part time ha la durata di due anni scolastici a decorrere dal 1° settembre. Se al termine dei due anni si intende proseguire il rapporto in part time non è necessaria alcuna richiesta di proroga; mentre il ritorno al tempo pieno occorre richiederlo.

SCUOLA DELL'INFANZIA -Gli insegnanti di scuola di infanzia in part time non possono essere assegnati alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano.

SCUOLA PRIMARIA- Per gli insegnanti della primaria il part time comprende la partecipazione alla programmazione didattica collegiale.

SCUOLA SECONDARIA - I docenti di secondaria di primo e secondo grado , titolari su classi di concorso comprendenti più discipline (italiano-storia, matematica-fisica ecc), possono fruire del part-time raccordandolo alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento della stessa classe di concorso.

I docenti di sostegno non possono essere utilizzati su posti che comportino interventi su singoli alunni di durata superiore alla metà dell'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento per ciascun grado di scuola.

Per il personale educativo il part time si articola in almeno 3 giorni lavorativi settimanali in modo da comprendere anche gli impegni dovuti e in almeno due giorni lavorativi settimanali, quando è compreso il servizio di assistenza notturna ai convittori. In determinati periodi dell'anno l'articolazione delle prestazioni è regolata dalla progettazione educativa.

Per il personale ATA il part time si attua, di norma, secondo articolazioni su base settimanale, con riduzione della prestazione in tutti i giorni lavorativi, oppure secondo articolazioni che prevedano la prestazione continuativa di 6 ore giornaliere per tre giorni settimanali, anche pomeridiane. Il diritto ai **giorni di ferie** per i dipendenti a tempo parziale orizzontale è pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, mentre il diritto per quelli con contratto part time verticale è pari ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno. Le ferie spettanti sono calcolate sul numero dei giorni lavorati e non sulle ore prestate.

Per i modelli di domanda ed altre informazioni rivolgersi in sindacato.

è Le ore residue di insegnamento, che si rendono disponibili dopo la costituzione di posti part-time, sono utilizzabili per l'adeguamento all'organico di fatto, per le utilizzazioni e per la stipula di contratti a tempo determinato anche da parte dei Capi d'istituto. Per il diritto al trattamento pensionistico il periodo di tempo prestato in part-time si valuta come servizio a tempo pieno, mentre l'ammontare del trattamento pensionistico viene computato in proporzione all'orario effettivamente svolto.

AGGIORNAMENTO GRADUATORIE

Nella compilazione della domanda di inserimento e/o aggiornamento, che si invia per aggiornare la propria posizione in graduatoria di supplenza bisogna stare attenti a inserire nella domanda telematica, mediante autocertificazione, tutti i titoli valutabili.

E' successo: una candidata vede nella che non gli era stato valutato un titolo di servizio ai fini dell'inserimento nella graduatoria di istituto III fascia, personale ATA.

Dopo il reclamo la scuola confermava il punteggio sostenendo che l'aspirante, in fase di inserimento della domanda, non aveva dichiarato il servizio prestato nell'apposita sezione. L'interessata, quindi, si rivolge al Tribunale del Lavoro chiedendo la illegittimità del mancato riconoscimento del punteggio relativo a quel servizio prestato in quanto il Ministero avrebbe dovuto accogliere il reclamo ai sensi dell'art. 6 L. 241/90, secondo cui l'amministrazione procedente **«accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali».**

Il Tribunale, però, rigetta il ricorso in quanto “risulta in modo inequivocabile che la stessa non abbia allegato alla domanda di inserimento il titolo relativo al servizio effettuato ed appare completamente fuori luogo il riferimento operato in ricorso ad un presunto malfunzionamento del sistema dato che la domanda è stata del tutto correttamente registrata dal sistema, il quale non poteva ovviamente tener conto di un titolo non dichiarato dall'interessata”.

SUPPLENZE

Ricordiamo che quest'anno si riaprono i termini per l'aggiornamento e nuova iscrizione delle graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 2024/26. Riceviamo richieste di informazioni su questo argomento ma vogliamo precisare che si è in attesa dell'Ordinanza per la presentazione della domanda: attesa che richiede senz'altro ancora un pò di tempo. Il Ministero infatti ha fornito ai sindacati l'informativa sulla BOZZA e le tabelle dei titoli, adesso il testo passa al CSPI per le dovute osservazioni. Per le domande, quindi, occorre aspettare perché tra l'altro ci sarà la novità del decreto sulle classi di concorso nella scuola secondaria con i cambiamenti che esso comporterà.

Nel frattempo operarsi per la registrazione a Istanze online per i nuovi aspiranti perché è un passaggio fondamentale. Per molti è un passaggio già effettuato o per i precedenti aggiornamenti delle graduatorie o in fase di iscrizione al concorso, ma ci saranno i nuovi aspiranti che si avvicinano per la prima volta al mondo della scuola. Informazioni presso il sindacato.

LA SENTENZA N.4-2024 DELLA CORTE COSTITUZIONALE NON RIGUARDA IL PERSONALE SCUOLA, MA ALCUNI AMMINI- STRATIVI DEL MINISTERO ISTRUZIONE

Parecchi iscritti SNALS hanno inviato e-mails al sindacato Snals per chiedere chiarimenti in merito a “**titoli accattivanti**” incontrati navigando nel web del tipo:

- ***In arrivo 34 anni di arretrati***
- ***Dipendenti pubblici, riconosciuti 34 anni di anzianità arretrata sugli stipendi***
- ***Sbloccati gli aumenti degli stipendi: i dipendenti pubblici dovranno ricevere 34 anni di arretrati***

Una sentenza della Corte Costituzionale rende ricchi i dipendenti pubblici

I citati titoli “accattivanti” fanno riferimento ad una recente **Sentenza della Corte Costituzionale** precisamente la **n.4-2024**.

Tale sentenza N O N riguarda il personale (docente ed ATA) del comparto SCUOLA e neppure i docenti della scuola dell'infanzia comunale.

Riguarda invece alcuni dipendenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito (sede centrale, USP, USR) inseriti nel CONTRATTO MINISTERI.

Nelle immagini del cedolino stipendio vengono individuati **i dipendenti del Ministero dell'Istruzione che possono beneficiare della sentenza n.4-2024 in servizio presso:**

- **la sede centrale**
- **gli Uffici Scolastici Regionali (USR)**

gli Uffici Scolastici Provinciali (USP) cioè ex Provveditorati agli studi.

Nel cedolino se c'è la voce: “Maggiorazione R.I.A.” **non sono interessati** perché hanno già ottenuto il “beneficio” mentre coloro che trovano solo la voce “Retribuzione Individuale Anzianità” e che hanno maturato il diritto alla “Maggiorazione R:I:A:” nel periodo dal 01-01-1991 al 31-12-1993 ma che non l'hanno ottenuta per successive disposizioni ora dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, sono interessati alla sentenza n. 4/2004.

Per costoro suggeriamo di inviare **un modello (suggerito) di DIF-FIDA E MESSA IN MORA** quanto prima al MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del Merito per interrompere la decorrenza della prescrizione e per non perdere gli arretrati.

RICONOSCIMENTO ANNO 2013 – IMPORTANTE VITTORIA DEL- LO SNALS!!!!

La Corte di Appello di Firenze, sezione lavoro, con la sentenza n. 66/24 del 30.01.2024 ha accolto il ricorso teso all'annullamento del blocco stipendiale relativo all'anno 2013 previsto dalla Legge Finanziaria n.135/2012 e ss. riconoscendo il diritto dell'appellante al riconoscimento ai fini giuridici dell'anno di servizio e ha condannato il Ministero ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera.

Tale sentenza, prima sull'argomento, rappresenta un importante successo ottenuto, tramite la supervisione dell'ufficio legale Snals, dall'Avv. Stefano Leuzzi, legale delle sedi di Livorno e Lucca, a seguito di appello al giudizio di I grado che l'aveva visto soccombente.

Il testo integrale della sentenza verrà comunicato dalla Corte di Appello entro 60 gg.

La Segreteria provinciale Snals invita coloro che sono interessati al riconoscimento di un anno in più per l'avanzamento di carriera retributiva di dichiararlo per presentare eventualmente in sede locale, tramite il nostro avvocato lo stesso ricorso.

PENSIONE DIRIGENTI

Domanda pagamento pensione dal 01/09/2024 dei dirigenti scolastici da inviare all'INPS on line entro il 28-02-2024

Sono già attive dai primi di settembre 2023 le funzioni INPS per *invio domanda pensione on line* dei **Dirigenti scolastici pensionandi dal 01/09/2024.**

Per non commettere errori si consiglia di fruire dell'invio gratuito del **Patronato**

Dirigenti Scolastici Pensionandi 2024: nella domanda di pagamento pensione 2024 da inviare all'INPS vanno indicate le date esatte di eventuale SEPARAZIONE o DIVORZIO

Il dirigente scolastico che si appresta ad inviare, entro il **28/02/2024**, la domanda on line all'INPS per il pagamento della pensione INPS -gest. Cassa Stato-, dal 01/09/2024, utilizzando il "fai da te" con lo SPID oppure usufruendo del servizio gratuito di un PATRONATO deve prestare attenzione nell'indicazione delle **date di eventuale separazione oppure di divorzio**.

Trattandosi di autocertificazioni vanno riportate le **DATE ESATTE**, per evitare conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere.

PENSIONI AUMENTI

Aumento Pensioni 2024 per riduzione IRPEF: l'INPS comunica che l'adeguamento sarà effettuato nella rata di aprile 2024 con arretrati da gennaio 2024

L'INPS ha pubblicato, nel suo sito web istituzionale, il **comunicato del 22/01/2024** riguardante l'adeguamento della tassazione pensioni ai nuovi scaglioni di reddito e alle nuove aliquote, introdotte dal **decreto legislativo n. 216 del 31 dicembre 2023**.

L'INPS precisa che tale adeguamento della tassazione sarà effettuato nella rata di pensione di APRILE 2024, con il conguaglio riferito alle mensilità precedenti.

L'AMMONIZIONE SCRITTA – E' UN DOVERE

Un docente era stato denunciato da una allieva perché aveva annotato sul registro elettronico un rapporto disciplinare nei suoi confronti per un comportamento antidoveroso. Il professore, di conseguenza, si è dovuto difendere davanti il GIP del Tribunale di Parma che ha stabilito che il docente non solo non aveva commesso alcun reato ma aveva compiuto semplicemente il suo dovere. Ora ciò che si vuol evidenziare è che di fronte ad una qualsiasi denuncia per un presunto reato nell'esercizio della proprie funzioni si debba sempre provvedere con proprie spese per la difesa legale

L'amministrazione infatti può assumerne la difesa solo quando non sussista un conflitto di interessi fra dipendente e la stessa amministrazione perché, se il docente fosse stato condannato, il fatto illecito oggetto della sentenza avrebbe potuto configurarsi anche come un illecito disciplinare per il docente..

La sentenza, però, di proscioglimento da ogni accusa ha cambiato la situazione: il docente assolto con sentenza definitiva ha avuto diritto a chiedere all'amministrazione scolastica il rimborso delle spese legali sostenute per provvedere alla propria difesa. E così è stato.

MENSA SCOLASTICA E PASTI GRATUITI

Diciamo subito che la mensa ancora una volta nell'ipotesi contrattuale di luglio 2023, è stata trascurata anche per il personale ATA che svolge più di 6 ore giornaliere di lavoro e per i docenti costretti al rientro pomeridiano. Come sappiamo per il personale scolastico non è mai stato deliberato il diritto al **buono pasto**, come avviene per molti altri enti pubblici e privati. La scuola infatti rimane forse l'unico ente dove bisogna contrattare a lungo per il riconoscimento della mensa gratuita durante i rientri. E' pur vero che il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori, ma è altrettanto vero che per il personale che in determinati giorni è costretto al rientro pomeridiano per servizio deve mangiare fuori e pagarsi il pasto o pranzo a sacco. Pensiamo a tanti colleghi pendolari costretti al rientro pomeridiano per riunioni collegiali, incontri e programmazioni varie. **Qui non si parla ovviamente degli insegnanti che sono tenuti ad effettuare l'assistenza educativa alla mensa nell'ambito dell'orario di insegnamento.** Costoro hanno certamente il diritto al pasto gratuito in quanto sono a tutti gli effetti in servizio e quindi responsabili delle classi che funzionano a tempo pieno o prolungato dove gli alunni rimangono a pranzo dal lunedì al venerdì. Un discorso a parte sull'argomento spetta per i convitti e/o Istituti Alberghieri dove il personale Ata e docente fanno servizio regolarmente con diritto ai pasti e compensi previsti dalla contrattazione d'istituto.

ACCREDITATI GLI ISTITUTI UNIVERSITARI **PER CORSI ABILITAZIONE**

Come è ormai noto per accedere ai ruoli degli insegnanti di ogni ordine e grado non basta più la laurea magistrale ma è obbligatorio acquisire 60 crediti universitari o accademici (CFU – CFA) in quelle Università, Accademie e Conservatori che hanno prodotto istanza al Ministero per l'organizzazione delle attività formative abilitanti da 60 Cfu . Per ottenere questi crediti le Università hanno fatto l'istanza al Ministero e sono state quasi tutte accolte in numero 1458 per 47 mila posti disponibili per gli aspiranti docenti. Non sappiamo la distribuzione dei posti in quanto non è uscito ancora il decreto ministeriale.

Successivamente si dovranno presentare le domande per l'ammissione ai corsi che avranno costi già stabiliti e abbastanza sostenuti: euro 2500 per 60 crediti, 2000 euro per i corsi da 30 crediti che sono riservati a coloro che hanno tre anni di insegnamento, anche non continuativi, in scuole statali o paritarie e docenti vincitori del concorso straordinario

Inoltre per effettuare la prova finale ci vogliono altri 150 euro. Sono cifre che non devono essere superate dalle Università.

REVISIONE TABELLE CLASSI DI CONCORSO SCUOLA SECONDARIA

Con Decreto del 22/12/23 pubblicato in G.U. il 10 febbraio scorso sono state aggiornate alcuni classi di concorso per cattedre scuole secondarie con il principio di razionalizzare attraverso accorpamenti senza più distinzione scuola 1° grado e 2° grado anche se le procedure concorsuali stabiliranno, per adesso, graduatorie distinte. Il Decreto non prevede modifiche della tabella "B" degli ITP che fino alla fine di quest'anno si accede ancora con il diploma.

Qui di seguito indichiamo gli accorpamenti più significativi:

A-01 nuova denominazione: *Disegno e storia dell'arte nell'istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)*

A-12 nuova denominazione: *Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)*

A-22 nuova denominazione: *Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di I e II grado* (accorpa ex A-24 e ex A-25)

A-30 nuova denominazione: *Musica nell'istruzione secondaria di I e II grado* (accorpa ex A-29 e ex A-30)

A-48 nuova denominazione: *Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I e II grado* (accorpa ex A-48 e ex A-49)

A-70 nuova denominazione: *Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G.* (accorpa ex A-70 e ex A-72)

A-71 nuova denominazione: *Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G.* (accorpa ex A-71 e ex A-3)

ASSISTENTI LINGUA STRANIERA PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE A.S. 2024/25

Il MIM, in data 29 gennaio ha emesso, la circolare UU.SS.RR. - 4146 dell'ufficio DPT-DGOSVI, riguardante gli assistenti di lingua straniera presso le istituzioni scolastiche italiane per l'a.s. 2024/25. Possono partecipare giovani laureati o studenti universitari in possesso di una conoscenza di base della lingua italiana che saranno selezionati nel paese europeo di provenienza per effettuare l'attività in classe, affiancando il docente di lingua e cultura straniera o di una disciplina non linguistica nel caso di lezioni CLIL per ore 12 settimanali. Nel corso di un periodo di tempo che può variare da un minimo di 6 mesi fino ad un massimo di 8 mesi. Per l'anno scolastico 2024/25 il contingente previsto di assistenti è pari a 164 unità così distribuito:

- Ripartizione per Paese di provenienza: Austria n.14, Belgio (comunità francofona) n.3, Francia n.79, Irlanda n.5, Regno Unito n.31, Germania n.12, Spagna n.20.

Le scuole dovranno presentare la richiesta di assegnazione entro il 10 aprile 2024 mentre la registrazione sul sistema SI-DI da parte degli UU.SS.RR. dovrà effettuarsi il 25 marzo 2024

- SUPPLENZE

Ricordiamo che quest'anno si riaprono i termini per l'aggiornamento e nuova iscrizione delle graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 2024/26. Riceviamo richieste di informazioni su questo argomento ma vogliamo precisare che si è in attesa dell'Ordinanza per la presentazione della domanda: attesa che richiede senz'altro ancora un pò di tempo. Il Ministero infatti ha fornito ai sindacati l'informativa sulla BOZZA e le tabelle dei titoli, adesso il testo passa al CSPI per le dovute osservazioni. Per le domande, quindi, occorre aspettare perché tra l'altro ci sarà la novità del decreto sulle classi di concorso nella scuola secondaria con i cambiamenti che esso comporterà.

Nel frattempo operarsi per la registrazione a Istanze online per i nuovi aspiranti perché è un passaggio fondamentale. Per molti è un passaggio già effettuato o per i precedenti aggiornamenti delle graduatorie o in fase di iscrizione al concorso, ma ci saranno i nuovi aspiranti che si avvicinano per la prima volta al mondo della scuola.

Informazioni preso il sindacato.

TESSERAMENTO SNALS-Confisal

L'adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella provincia avviene esclusivamente mediante sottoscrizione di delega.

L'iscrizione per contanti è ammessa per i supplenti temporanei, per aspiranti a supplenze e per il personale di ruolo in servizio in altra provincia e, eccezionalmente, per i pensionati.

Tale iscrizione è valida 12 mesi dalla data di adesione. Per le quote per l'iscrizione in contanti chiedere in Sindacato

Il versamento della quota può effettuarsi presso la sede sindacale o tramite bonifico: **IT43E0326815800052898267781 intestato a Segreteria Provinciale SNALS** di Taranto.

Agli iscritti in regola con il tesseramento, per contanti e/o per delega, è rinnovata l'assicurazione di RC e infortuni.

A tutti si rivolge l'invito ad utilizzare il telefono solo per brevi informazioni.

SNALS—CONFISAL

SEGRETERIA PROVINCIALE TARANTO

C.SO ITALIA 63/G

TEL. 0997302194—FAX 0997309411

MAIL — puglia.ta@snals.it

Web - www.snalstaranto.eu